

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BIBLIOTECA OLIVERIANA"

## TITOLO I - Costituzione, denominazione e natura dell'Associazione

### Art. 1

È costituita in Pesaro un'associazione culturale denominata "AMICI DELLA BIBLIOTECA OLIVERIANA", attualmente con sede in Via Mazza n. 97, presso la Biblioteca Oliveriana.

### Art. 2

L'Associazione si prefigge di collaborare con l'Ente Olivieri, con sede in Pesaro in Via Mazza n.97, nel perseguimento delle finalità indicate nell' art. 4 dello Statuto di detto Ente.

### Art. 3

L'Associazione è indipendente, senza fini di lucro, di durata illimitata, e persegue esclusivamente la finalità di promozione della cultura, dell'istruzione, della formazione e delle conoscenze, riunendo i sostenitori della Biblioteca Oliveriana (di seguito denominata "Biblioteca") e del Museo Archeologico Oliveriano (di seguito denominato "Museo Archeologico") in un ambito di fattiva testimonianza della loro vicinanza all'Ente Olivieri.

## TITOLO II - Scopi dell'Associazione

### Art. 4

L'Associazione intende promuovere e sostenere le attività della Biblioteca e del Museo Archeologico, principalmente attraverso:

- l'intervento, in qualsiasi forma, nella realizzazione dei programmi di aggiornamento e incremento del patrimonio bibliografico della Biblioteca, nell'acquisto di volumi ed opere di particolare interesse e valore, nella pubblicazione della produzione editoriale dell'Ente Olivieri nonché di lavori e scritti che prendono in considerazione aspetti della storia della città di Pesaro, delle sue istituzioni e tradizioni locali, nel rinnovo ed ampliamento delle attrezzature, arredi, mobili e strumenti della Biblioteca e del Museo Archeologico;
- la divulgazione e la promozione delle attività della Biblioteca e del Museo Archeologico in ambito sociale e in particolare nel mondo della cultura, della economia e del lavoro, presso le istituzioni e la cittadinanza, cooperando con gli enti territoriali, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni pubbliche e private, le imprese, le università degli studi, le istituzioni italiane ed estere aventi tra le proprie finalità la promozione della cultura e della ricerca e la diffusione dell'istruzione e della formazione;
- la diffusione della conoscenza sul patrimonio librario della Biblioteca, sui reperti e raccolte antiquarie del Museo Archeologico e sulla consistenza delle altre collezioni e raccolte conservate presso la Biblioteca;
- iniziative volte a favorire l'elargizione, da parte di persone fisiche o giuridiche, di natura privata e pubblica, in Italia e all'estero, di contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni e liberalità a beneficio della Biblioteca e del Museo Archeologico;

- attività di sensibilizzazione volte a facilitare lasciti e donazioni a favore della Biblioteca e del Museo Archeologico;
- il patrocinio di iniziative culturali, sociali, artistiche e di manifestazioni, conferenze, congressi, convegni, dibattiti, mostre e incontri che direttamente od indirettamente siano rivolte a valorizzare le finalità dell'Ente Olivieri.

Rientrano tra le attività dell'Associazione:

- la divulgazione delle proprie iniziative e dei risultati conseguiti anche attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- la organizzazione di iniziative culturali, ricreative e di intrattenimento aperte ai soci e ad altri invitati, che abbiano comunque attinenza con gli scopi dell'Associazione.

### TITOLO III - Soci

#### Art. 5

##### Categorie di soci

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, e soci onorari.

Sono soci fondatori le persone che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari le persone che verranno successivamente ammesse secondo i criteri indicati nel successivo articolo 6.

Sono soci onorari le persone individuate per particolari benemerienze dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

#### Art.6

##### Soci ordinari

Possono far parte dell'Associazione, su domanda scritta rivolta al Presidente dell'Associazione, persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età.

Le domande di ammissione sono esaminate tempestivamente dal Consiglio Direttivo, che decide in merito.

L'adesione all'Associazione attribuisce ai soci ordinari, al pari dei soci fondatori, il diritto di voto nell'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa.

I nominativi dei soci e il versamento delle quote associative sono annotati nella documentazione tenuta dal Segretario.

#### Art. 7

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso.

I soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso entro il 30 ottobre di ogni anno, perdurano nella qualità di soci anche per l'anno successivo e sono tenuti al versamento della relativa quota associativa.

#### Art. 8

Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 11, delibera la decadenza da socio dell'Associazione per mancato pagamento delle quote associative; per dimissioni volontarie; per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, dopo aver sentito le ragioni dell'interessato.

Il socio che a qualunque titolo cessa di far parte dell'Associazione non può reclamare i contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 8 bis

##### Sostenitori

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che, senza assumere la qualifica di socio, al fine di contribuire al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, devolvono una tantum all'Associazione, a titolo di liberalità, una somma di denaro.

I Sostenitori fruiscono delle attività culturali organizzate dall'Associazione e sono invitati a partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, di cui al successivo articolo 12, senza diritto di voto.

I nominativi dei Sostenitori e il versamento del contributo sono annotati nella documentazione tenuta dal Segretario.

I Soci che per qualsiasi motivo recedono dall'Associazione e che abbiano effettivamente corrisposto almeno una quota associativa annuale, vengono comunque inseriti nel novero dei Sostenitori, tranne espressa rinuncia dell'interessato.

### TITOLO IV - Patrimonio

#### Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) dalle quote sociali annuali versate dagli associati nelle misure determinate dal consiglio direttivo;
- b) dai beni immobili, erogazioni, donazioni e lasciti o legati;
- c) dai fondi di riserva.

L'Associazione non potrà distribuire agli associati, neanche in modo indiretto, risorse derivanti da fondi di altri soggetti pubblici e privati, nonché utili e avanzi di gestione o valori del patrimonio.

Restano salvi i compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno riportati al nuovo esercizio sociale, per l'impiego nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 10

##### Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio l'assemblea dei soci dovrà approvare il bilancio annuale, redatto dal Consiglio Direttivo.

Sono da considerare entrate in conto esercizio:

- a) le quote sociali;
- b) le erogazioni di liberalità
- c) gli eventuali proventi derivanti da manifestazioni consentite dalla legge;
- d) ogni altra entrata incrementativa delle risorse di esercizio.

## TITOLO V - Organi

### Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

La partecipazione agli organi sociali e l'esercizio di funzioni delegate dall'Assemblea sono gratuiti, non danno diritto ad alcun compenso o guadagno, anche indiretto, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione riepilogativa.

### Art. 12

#### Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata con preavviso di almeno dieci giorni tramite una nota scritta diretta a ciascun socio indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il primo quadrimestre di ciascun anno per l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del conto consuntivo dell'anno precedente; per la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti; per deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale e per fissare le quote annuali.

L'assemblea straordinaria è convocata, su iniziativa del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta almeno da un quarto dei soci.

L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, di norma, a maggioranza semplice dei presenti.

Per le eventuali modificazioni da apportare al presente Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di due terzi degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; il Segretario redige il verbale delle riunioni.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea; non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio delegatario.

### Art. 13

#### Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In particolare, il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Ente Olivieri, degli associati e dei terzi.

Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi statutari e vigila sul conseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi di urgenza, adotta anche autonomamente le necessarie ed opportune decisioni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Periodicamente incontra il Presidente pro-tempere dell'Ente Olivieri e il Direttore pro-tempere della Biblioteca al fine di conformare le attività e le iniziative dell'Associazione alle priorità ed alle aspettative della Fondazione.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per un biennio.

#### Art. 14

##### Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri nominati dall'Assemblea dei Soci al proprio interno.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente dell'Associazione, che lo presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, almeno una volta per trimestre.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. La carica di Presidente non è cumulabile con altri incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio curare l'attuazione degli scopi dell'Associazione. A questo riguardo il Consiglio Direttivo predispone il programma delle attività dell'Associazione per l'esercizio futuro e redige una relazione sui risultati conseguiti dall'Associazione nell'esercizio precedente.

Le riunioni sono considerate valide se vi partecipano almeno quattro dei sette componenti, compreso il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente.

Salvo quanto espressamente previsto per materie di particolare rilevanza, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio decadono automaticamente dall'incarico in caso di perdita della qualità di socio.

Il Presidente pro-tempore dell'Ente Olivieri ed il Direttore pro-tempore della Biblioteca possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

### TITOLO V - Organizzazione

#### Art. 15

##### Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato dell'amministrazione e della custodia del patrimonio sociale e, su delega scritta del Presidente, rappresenta l'Associazione nelle operazioni bancarie e nelle transazioni finanziarie.

Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Predispone altresì il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16  
Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esecuzione delle attività pianificate. Coadiuva altresì, per le incombenze di carattere amministrativo, il Revisore dei Conti.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e custodisce i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo nonché l'elenco degli aderenti e dei sostenitori all'Associazione.

Art. 17  
Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire gruppi di lavoro temporanei, composti da soci, al fine di sviluppare singoli progetti in aree tematiche specifiche.

Art. 18  
Revisore dei conti

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Revisore dei conti, eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Revisore dei conti presenta all'Assemblea dei Soci una relazione annuale.

TITOLO V - Esercizio sociale, bilancio e patrimonio.

Art. 19

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si conclude al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate effettive sono formate dalle quote annuali degli associati; da eventuali interessi di somme depositate presso istituti bancari; da rendite in genere; da donazioni; da eventuali sussidi da parte di enti ed istituzioni; da qualunque altra entrata straordinaria accettata con delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni da essa posseduti.

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 21

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto alla Fondazione "Ente Olivieri", sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII - Norme finali

### Art. 22

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine le norme contenute nel libro V del Codice Civile. Si applicano altresì le norme contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 23 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di composizione bonaria di contrasti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza particolari formalità, attraverso un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro si farà ricorso al Presidente del Tribunale di Pesaro.